

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXXVI
n. 1

RELAZIONE

SULLE DECISIONI ASSUNTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE IN MERITO ALLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE APPROVANO IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

(Anno 2008)


(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76)

**Predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
(Dipartimento Affari regionali)**

**Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
(VITO)**

Trasmessa alla Presidenza il 16 dicembre 2008

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari Regionali

UFFICIO ATTIVITÀ GIURIDICHE E POLITICHE REGIONALI
Servizio per le politiche economiche e finanziarie

Relazione da obbligo di legge

Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articolo 29, comma 2
(decisioni in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della Regione)

A norma dell'articolo 127 della Costituzione il Governo può promuovere questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale quando ritenga che una legge regionale ecceda la propria competenza; questa attività di esame si verifica chiaramente anche per le leggi aventi carattere economico-finanziarie e il Dipartimento per gli Affari regionali è competente a svolgere l'istruttoria delle leggi regionali al fine del suddetto esame che è effettuato, previo il sistematico raccordo con i ministeri di settore competenti per materia, avendo cura di garantirne l'omogeneità di giudizio nei confronti delle regioni e delle province autonome.

Ogni legge regionale e provinciale (ad eccezione di quelle della Sicilia, per le quali vale il vecchio sistema di controllo preventivo da parte del Commissario dello Stato) viene dunque esaminata dal Governo della Repubblica che dispone di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul bollettino regionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri. In tale contesto pervengono alle valutazioni governative tutti i bilanci, annuali e pluriennali, gli assestamenti al medesimo, le leggi finanziarie ed i rendiconti di ciascun anno.

Per quanto riguarda le leggi regionali di approvazione dei rendiconti, è necessario sottolineare che il Legislatore statale ha previsto un vero e proprio obbligo a carico delle Regioni; quello di approvare il rendiconto generale con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. È, inoltre, previsto che lo statuto e le leggi regionali stabiliscano, in ogni modo, le modalità e i termini per la sua presentazione al Consiglio regionale (art. 29, co. 1, D. Lgs. 28-3-2000, n. 76).

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo deve presentare al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della Regione. Entro il 15 novembre dello stesso anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

È opportuno sottolineare che le Regioni, ai sensi dei propri statuti, hanno termini ordinatori per l'approvazione dei risultati finali di gestione che in molti casi superano il termine indicato al primo comma dell'articolo 29, del su indicato decreto legislativo.

Di fatto, quindi, entro il 15 novembre la relazione è comunque integrata, inserendo eventuali altre leggi regionali di approvazione di rendiconto, indipendentemente dalla richiesta di impugnazione dinanzi la Corte costituzionale

Inoltre, ai sensi della normativa contabile vigente, da ultimo ribadita all'art. 27, comma 2, D. Lgs. n. 76/2000, le Regioni sono obbligate ad aver approvato il consuntivo di almeno due anni precedenti a quello di approvazione del bilancio annuale per poter autorizzare la contrazione di nuovi mutui in tale bilancio.

Ne consegue, quindi, che le Regioni spesso approvano, regolarmente in via amministrativa, i rendiconti nei termini previsti dai rispettivi statuti e poi la Giunta regionale inoltra il provvedimento al Consiglio regionale per l'approvazione con legge.

All'esame governativo pervengono, così, quasi sempre contemporaneamente, il bilancio dell'anno di riferimento ed il rendiconto di uno o due anni prima.

Ciò posto, come si evince dalla tabella esplicativa di seguito riportata, tutte le Regioni a statuto ordinario, hanno approvato il proprio rendiconto generale.

Si segnala che per tutte le leggi riportate nella seguente tabella, non è stata promossa alcuna questione di legittimità costituzionale dinnanzi la Corte Costituzionale.

REGIONE	RENDICONTO GENERALE (ultimo approvato)
ABRUZZO	l.r. 31.12.2007 n. 46 Rendiconto generale per l'esercizio 2006. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.
BASILICATA	l.r. 06-08-2008, n. 19 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007 della regione Basilicata.
CALABRIA	l.r. 27.03.2008, n. 4 Approvazione Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2005.
CALABRIA	l.r. 27.03.2008, n. 5 Approvazione Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2006.
CAMPANIA	l.r. 25.02.2008, n. 3 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2006 e revisione residui al 31 dicembre 2006.

EMILIA - ROMAGNA	l.r. 31.10.2007, n. 22 Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006.
LAZIO	l.r. 28.12.2007, n. 25 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006
LIGURIA	l.r. 02.11.2006, n. 32 Rendiconto generale della amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2005.
LIGURIA	l.r. 10.12.2007, n. 40 Rendiconto generale della amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2006.
LOMBARDIA	l.r. 24-06-2008, n. 18 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007.
MARCHE	l.r. 23.10.2007, n.13 Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2006.
MARCHE	l.r. 29.07.2008, n. 24 Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2007.

MOLISE	l.r. 03.12.2007, n. 28 Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2006.
PIEMONTE	l.r. 07-07-2008, n. 22 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007.
PUGLIA	l.r. 03-08-2007, n. 24 Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2006.
TOSCANA	l.r. 14-07-2008, n. 39 Rendiconto generale per l'anno finanziario 2007.
UMBRIA	l.r. 25.03.2008, n. 3 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2006.
VENETO	l.r. 14-08-2008, n. 11 Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

Relativamente all'attività svolta in proposito dal Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione di concerto con quella effettuata, per la sua parte di competenza, dal Ministero dell'economia e finanza, il controllo si è incentrato, in primo luogo, sui temi, tra loro strettamente connessi, della puntuale costruzione e garanzia degli equilibri di bilancio e del rispetto delle regole e dei limiti posti dall'ordinamento contabile alla politica di indebitamento nonché all'osservanza degli obblighi relativi al Patto di stabilità interno. In via generale si può affermare che la regola del pareggio del bilancio, espressa nell'articolo 5 del D. Lgs. 76/2000, risulta sostanzialmente rispettata tanto nella parte di competenza che in quella di cassa.

L'analisi dei dati finanziari tratti dai rendiconti regionali evidenzia:

- 1) l'avvio del modello del federalismo fiscale disegnato dal nuovo Titolo V della Costituzione, che non ha ancora consentito alle Regioni di disporre di risorse finanziarie progressivamente svincolate da logiche di spesa storica e definite in base alle dinamiche della ricchezza regionale;
- 2) la difficoltà di sostenere, con le risorse definite in sede di Conferenza Stato-Regioni, la copertura dell'effettivo fabbisogno sanitario quale emerge dai conti consolidati delle Aziende sanitarie; conseguentemente sono già state commissariate la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 4 del dl 1° ottobre 2007, n. 159;
- 3) la crescita delle risorse destinate ai servizi degli organi costituzionali della Regione;
- 4) lo sviluppo della spesa per il personale in servizio con un tentativo di stabilizzazione del personale precario.

Il graduale trasferimento dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Regioni ed agli Enti locali dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, doveva avviarsi secondo i tempi e le

modalità stabiliti nell'Accordo, recante intesa interistituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali, firmato il 20 giugno 2002, che di fatto ha prodotto alcuni risultati in riferimento al trasferimento di parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statale.

La Costituzione prevede, all'articolo 119, l'autonomia finanziaria di Regioni, Province e Comuni. Per l'attuazione del Titolo V della Costituzione, sin dalla legge finanziaria 2003, era stata disposta l'istituzione dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali della finanza pubblica e del sistema tributario, regolamentata dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9-4-2003. I lavori della Commissione sono stati prorogati con le successive leggi finanziarie e la consegna della relazione ha riaperto il dibattito in merito alla redazione della Legge quadro in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tuttavia nel corso della precedente Legislatura il ddl sul federalismo fiscale, che aveva visto la luce nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, non è stato mai approvato.

Il Governo Berlusconi, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008, ha avviato l'esame del ddl sul federalismo fiscale. Il provvedimento è attualmente sottoposto all'esame della Conferenza Stato-Regione ed sarà definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, per essere trasmesso in Parlamento come collegato alla manovra finanziaria.

Dopo circa 7 anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il Parlamento sarà chiamato

prossimamente per esaminare la questione e sarà la sede del confronto nei prossimi mesi.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
Ufficio II
Servizio IV

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0008569 P-2.33.1.5
del 09/12/2008



3587321

Roma, 09 dicembre 2008

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

- Dipartimento per i Rapporti
con il Parlamento
Ufficio III

e, p.c. Camera dei deputati

- Servizio per il controllo
Parlamentare

Oggetto: relazione da obbligo di legge ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 28-03-2000, n. 76: nota integrativa.

In riferimento a quanto in oggetto, ad integrazione della relazione da obbligo di legge ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D. lgs. n. 76 del 2000, inviata con nota DAR-0006806 P- 2.33.1.5 del 30/09/2008, si elencano, di seguito, le Regioni che hanno pubblicato la legge di approvazione del Rendiconto.

EMILIA - ROMAGNA	L.r. 19.11.2008, n. 20 Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007.
------------------	---

LIGURIA	l.r. 07.10.2008, n. 32 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2007.
---------	--

Si rappresenta che per le suddette leggi non è stata proposta questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Il Capo dell'Ufficio II
(dott. Renato CATALANO)

